

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2184

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BOATO, DONATI, BASSI MONTANARI, GROSSO, SCALIA, CIMA,
CERUTI, MATTIOLI, RONCHI, CEDERNA, FACCIO, ANDREIS,
LANZINGER, FILIPPINI ROSA, PROCACCI, SALVOLDI**

Presentata il 19 gennaio 1988

Nuove norme per il contenimento dei fenomeni di eutrofizzazione

COLLEGHI DEPUTATI! — Il problema dell'eutrofizzazione dei mari e dei laghi italiani si ripresenta ogni anno con drammaticità per gli effetti che induce, oltre che sugli ecosistemi, anche sul turismo e sulla pesca.

Il Governo italiano si è impegnato a ridurre il contributo che alla eutrofizzazione dà il fosforo contenuto nei detersivi (esso, in base a studi del CNR, contribuiva per il 24 per cento all'apporto di fosforo al mare) e ha già ridotto al 2,5 per cento il contenuto massimo di fosforo nei detersivi per bucato. Già nel decreto-legge n. 667 del 1985 si auspicava un'ulteriore riduzione all'1 per cento di fosforo nei detersivi per bucato da imporre con delibera governativa a partire dal 1° marzo 1988. Ora tale data si sta avvicinando e mentre le ditte produttrici di

detersivi hanno approntato intere linee di specialità detergenti senza contenuto di fosforo, battezzandole spesso con l'attributo di verde (ad esempio la Linea verde della Henkel azienda leader nel settore), il Governo rischia di lasciar passare questa scadenza senza rispettarla. Per questo presentiamo questa proposta di legge che è una integrazione del decreto-legge 25 novembre 1985, n. 667, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1986, n. 7, e un ampliamento di quanto già previsto dalla legge nazionale. Infatti, oltre a ribadire l'imposizione del tetto dell'1 per cento per il fosforo nei detersivi per bucato, si allarga tale imposizione ai detersivi per piatti.

Inoltre, proprio per valorizzare le aziende che già hanno escluso i fosfati

nella composizione dei loro prodotti e per favorire il consumatore intelligente nei suoi acquisti, si impone una scritta evidente sulle confezioni per prodotti detersivi con fosforo inferiore allo 0,1 per cento. Per far comprendere alla popolazione i meccanismi di eutrofizzazione e il ruolo di fattore limitante del fosforo, si propone di avviare, a spese dello Stato, una campagna pubblicitaria su stampa, radio e televisione per educare correttamente i consumatori e favorire l'acquisto dei prodotti senza fosforo. Questa campagna, la prima nel suo genere, oltre a favorire una presa di coscienza dei delicati equilibri ambientali esistenti in natura, indurrà sicuramente le ditte produt-

trici di detersivi a orientarsi verso produzioni esenti da fosforo per soddisfare una richiesta di mercato che si farà sempre più massiccia.

La nostra proposta inoltre, in base ai risultati di studi condotti all'estero (in particolare negli USA) e alle decisioni legislative prese in quei paesi, vieta l'uso di NTA - nitrilotriacetato di sodio - che oltre che sospetto cancerogeno è noto per mobilizzare i metalli pesanti riportandoli nei cicli biologici in cui inducono gravi danni.

Oltre alle sanzioni pecuniarie l'articolo si completa con l'indicazione delle voci finanziarie a cui attingere per l'attuazione della presente legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. L'articolo 2 del decreto-legge 25 novembre 1985, n. 667, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1986, n. 7, è sostituito dal seguente:

« ART. 2. — 1. Sono vietate la produzione, l'introduzione nel territorio italiano, la detenzione e la immissione in commercio di preparati per la lavazione aventi un contenuto di composti di fosforo, espressi come fosforo, in concentrazioni superiori all'1 per cento sia che si tratti di preparati da bucato in macchina lavatrice, a mano e per comunità, sia che si tratti di preparati da lavastoviglie e per piatti a mano.

2. Il Ministro dell'ambiente e le regioni, per quanto riguarda la loro competenza territoriale, possono determinare con atto amministrativo l'ulteriore riduzione della percentuale di fosforo sin alla eliminazione totale dei composti di cui al comma 1 ».

2. Per i sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge è consentita la detenzione e l'immissione in commercio dei preparati con contenuto di fosforo, nei limiti indicati al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 25 novembre 1985, n. 667, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1986, n. 7.

ART. 2.

1. I preparati di cui al comma 1 dell'articolo 1 che abbiano contenuto di fosforo, espresso come fosforo, inferiore a 0,1 per cento devono riportare sulla confezione, con caratteri in nero di almeno cm. 1, la seguente scritta, riquadrata in rosso su fondo bianco: « Prodotto non a base di fosforo. Aiuta a non inquinare l'acqua ».

2. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, e per una durata non inferiore ai 24 mesi, il Ministro dell'ambiente avvia una campagna di informazione e propaganda, del tipo « Pubblicità progresso », a sostegno dei prodotti di cui al comma 1.

ART. 3.

1. Sono vietati la produzione e l'uso del sale sodico, dell'acido nitrilotriacetico (NTA), del fosforo e qualsiasi altro additivo sospetto di cancerogenicità, mutagenicità o teratogenicità nei prodotti detergenti di qualsiasi tipo.

ART. 4.

1. Per le violazioni dell'articolo 1 della presente legge si applicano le sanzioni del decreto-legge 25 novembre 1985, n. 667, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1986, n. 7.

2. La violazione del divieto di produzione e uso dei preparati di cui all'articolo 3 è punita con un'ammenda da lire 50.000.000 a lire 100.000.000, ove il fatto non costituisca più grave reato.

ART. 5.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante riduzione del contributo straordinario per gli anni 1987-1990, di cui al comma 15 dell'articolo 7 della legge 22 dicembre 1986, n. 910, che viene determinato in lire 6.695 miliardi e così ripartito:

a) lire 1.600 miliardi, lire 2.000 miliardi, lire 1.500 miliardi e lire 1.000 miliardi, rispettivamente per le finalità di cui alle lettere a), b), c) e d) dello stesso articolo 7;

b) lire 595 miliardi, di cui lire 20 miliardi nel 1987, lire 75 miliardi nel 1988, lire 200 miliardi nel 1989 e lire 300 miliardi nel 1990, per la finalità di cui alla lettera e) del citato articolo.